

Allegato "A" al n. 7.163/4.718 di Repertorio.

STATUTO "FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

E' costituita una fondazione denominata "Fondazione Welfare Ambrosiano, con sede legale in Milano, Via Larga n. 12.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi ed attività istituzionali

Uno strumento per rendere la crescita economica equilibrata e solidale.

La percezione della necessità di intervenire su quelle "zone grigie" che rischiano di causare nuovi fenomeni di esclusione sociale ha mosso i Fondatori Promotori a ricercare la realizzazione di uno strumento innovativo sul tema del welfare le cui attività siano finalizzate a rispondere alle esigenze della persona svantaggiata e del suo nucleo familiare.

Senza sostituirsi al pubblico e al privato nell'impegno sociale, la Fondazione, le cui attività avranno carattere sussidiario, innovativo non assistenziale, dovrà essere in grado di coinvolgere i principali attori del territorio attivando una modalità partecipata nella sfida del coniugare sviluppo economico e coesione sociale, per affrontare le fasi di difficoltà, l'invecchiamento demografico e le nuove povertà. Promuoverà, inoltre, con specifiche risorse la costituzione di appositi fondi di carattere mutualistico con particolare riferimento alla cura e all'assistenza.

Gli interventi promossi saranno integrativi e non sostitutivi di quanto il sistema istituzionale è tenuto a fare per i bisogni delle persone.

La Fondazione intende tutelare da rischi specifici la popolazione costituita dalle persone svantaggiate che lavorano o risiedono nella Città Metropolitana di Milano.

Sono inclusi sia lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che lavoratori con contratti a tempo determinato oppure lavoratori atipici (lavoratori interinali, collaboratori a progetto, apprendisti. ecc.) e più in generale ogni categoria di lavoratori, anche indipendenti, a basso reddito.

L'intervento si estende oltre che ai beneficiari diretti anche al nucleo familiare degli stessi, ovvero può riguardare un sostegno alla persona svantaggiata laddove essa debba assumere incarichi di cura di soggetti appartenenti al nucleo familiare "allargato" (facendo riferimento a quanto previsto dalla vigente legislazione in materia) creando una situazione di pregiudizio totale o parziale alle proprie capacità lavorative e quindi di produzione del reddito.

La Fondazione consente di valorizzare il ruolo dei soggetti istitutori del progetto del welfare milanese assicurando una regia unitaria agli interventi che saranno via via realizzati. L'attività della Fondazione è rivolta

primariamente a contrastare forme di disagio transitorie , originate da eventi particolari per i quali non esistono forme di protezione pubblica o privata già messe in essere. Dato il carattere del Fondo messo a disposizione ai Fondatori Promotori all'atto della costituzione, esso sarà utilizzato allo scopo di garantire alla platea dei destinatari uno strumento di sostegno utile ad affrontare situazioni di vulnerabilità ordinaria, per le quali i beneficiari stessi mostrano di avere capacità e in prospettiva risorse finanziarie adeguate per fronteggiarle autonomamente. L'intervento si concentra pertanto sulle cosiddette aree grigie per le quali manca una strumentazione ad hoc e non esistono ancora i presupposti per rientrare negli schemi di assistenza già previsti - a fronte delle quali la persona svantaggiata si trova in una situazione di forte vulnerabilità che potrebbe sfociare, qualora non venisse risolta, in una situazione di povertà conclamata.

L'intervento è finalizzato ad offrire un sostegno reddituale temporaneo, utile per affrontare la situazione esistente di bisogno economico, e a sostenere lo sviluppo di strategie lavorative e formative utili ad uscire definitivamente dallo stato di bisogno economico. Si tratta quindi di un intervento a carattere temporaneo, di durata limitata. La finalità fondamentale è l'attivazione del soggetto stesso. Per questo motivo il sostegno economico sarà accompagnato , secondo modalità variabili e con il sostegno di una rete ampia di soggetti pubblici e privati, da azioni di orientamento, informazione e consulenza .

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Nel rispetto delle norme di legge in materia è esclusa ogni finalità lucrativa.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra 'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private , la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti , e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i

relativi addetti e il pubblico;

f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) istituire premi e borse di studio;

i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

j) promuovere e istituire fondi di garanzia;

k) promuovere e istituire fondi mutualistici alimentati con specifica contribuzione (finalizzati ad affrontare situazioni di forte disagio derivati dalla necessità per il lavoratore di assistere un appartenente al proprio nucleo familiare);

l) svolgere l'attività di microcredito congiuntamente alle attività istituzionali di inclusione sociale e finanziaria delle persone svantaggiate;

m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o dagli Aderenti;

dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Gestione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito :

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

- dalle contribuzioni derivanti da contrattazioni collettive stipulate tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

- dai proventi derivanti da attività di fund raising;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dagli Aderenti o da altri partecipanti;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione, comprensivi dell'indicazione analitica di ogni singolo Fondo istituito ai sensi dell'art. 13 del presente statuto. Qualora particolari esigenze lo richiedano il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Articolo 8

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori il "Comune di Milano", la "Città Metropolitana di Milano, la "Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi" e "Camera del Lavoro Metropolitana di Milano - CISL Milano Metropoli - UIL Milano e Lombardia".

Nel caso in cui un Fondatore Promotore deliberi di procedere alla propria trasformazione, all'aggregazione ad altri soggetti, al proprio scioglimento ovvero comunque di estinguersi, il medesimo potrà indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione unanime inappellabile del Consiglio di Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, ovvero anche con la messa a disposizione gratuita di una attività professionale di particolare rilievo: contributi tutti determinati, quanto a consistenza, modalità di erogazione e forma dal Consiglio di Indirizzo medesimo.

Articolo 9

Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti " le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita ella medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento degli aderenti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

Gli Aderenti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita. Gli Aderenti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. Gli Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 10 Aderenti esteri

Possono essere nominati Aderenti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 11 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo procede all'esclusione dei Fondatori ed il Consiglio di Gestione a quella degli Aderenti.

L'esclusione di Fondatori e Aderenti può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto:

condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione: comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

trasformazione, fusione e scissione:

trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

ricorso al mercato del capitale di rischio;

estinzione a qualsiasi titolo dovuta:

apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte .

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 12 Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Indirizzo;

il Consiglio di Gestione;

il Presidente della Fondazione;

la Consulta;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 13

Consiglio di Indirizzo

II Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di quattordici membri.

La sua composizione sarà la seguente :

- a) da uno a tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Fondatore Promotore "Comune di Milano"; il Presidente è il Sindaco pro tempore del Comune di Milano o l'Assessore Delegato;
- b) da uno a tre membri nominati dal Fondatore Promotore " Città Metropolitana di Milano";
- c) da uno a tre membri nominati dal Fondatore Promotore "Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi";
- d) da uno a tre membri nominati dai Fondatori Promotori "Camera del Lavoro Metropolitana di Milano - CISL Milano Metropoli - UIL Milano e Lombardia";
- e) fino ad altri due membri, cooptati con deliberazione adottata all'unanimità dai membri come sopra individuati, anche scegliendoli tra i Fondatori.

II Consiglio di Indirizzo elegge tra i suoi membri, il Vice Presidente del Consiglio medesimo, che sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

I membri del Consiglio di Indirizzo, ad eccezione del Presidente restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

II membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto delle designazioni ai punti precedenti del presente articolo, alla nomina di altro/i membro/i che resterà/anno in carica sino alla cadenza del Consiglio.

II Consiglio di Indirizzo verifica i risultati complessivi della gestione della Fondazione. In particolare provvede a:

- 1) definire gli indirizzi ed approvare il piano annuale di attività della Fondazione nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- 2) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- 3) nominare fino ad quattro membri del Consiglio di Gestione, individuando, fra i membri così nominati, il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio medesimo;
- 4) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, individuandone il Presidente;
- 5) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- 6) deliberare in ordine alla istituzione di Fondi di garanzia, di Fondi mutualistici, nonché di ulteriori e diversi Fondi e le relative provvidenze, nel rispetto delle norme di legge vigenti (all'atto dell'istituzione, il Consiglio determinerà le forme di impiego ed utilizzazione dei Fondi);
- 7) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- 8) deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scio-

glimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

9) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

II Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio medesimo di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre quarti dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Indirizzo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

II Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Indipendentemente dal numero di membri nominati, ciascuna categoria di soggetti di cui alle lettere a), b), e) e d) avrà diritto complessivamente a tre voti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni concernenti i punti da 1) a 6) del presente articolo, sono validamente adottate con il voto favorevole di più dei 3/4 degli aventi diritto, nel caso in cui il Consiglio sia composto esclusivamente dai membri di cui alle lettere a), b) c) e d) del presente articolo e da più dei 5/6 degli aventi diritto al voto nel caso in cui del Consiglio facciano parte anche i membri sub e) del presente articolo.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con l'unanimità degli aventi diritto al voto, il tutto fermo restando eventuali diversi quorum previsti dal presente statuto.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere: verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 14

Consiglio di Gestione

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

II Consiglio di Gestione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di cinque membri. La sua composizione sarà la seguente

a) fino a quattro membri nominati dal Consiglio di Indirizzo, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente del Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 13;

b) un membro nominato dalla Consulta.

I membri del Consiglio di Gestione, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica, si dovrà provvedere, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti, alla nomina di altro/i consigliere/i che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo in particolare provvede a:

1) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Indirizzo, in sede di approvazione delle linee generali dell'attività della Fondazione;

2) predisporre il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;

3) approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;

4) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Aderente e procedere alla relativa nomina;

5) deliberare in ordine all'accettazione di eredità legati e contributi;

6) individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;

7) individuare gli eventuali dipartimenti operativi e/ o commissioni scientifico-culturali, ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili e degli eventuali membri, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

8) istituire, ove opportuno, comitati di settore, anche specificatamente dedicati all'amministrazione di fondi destinati;

9) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, scegliendolo anche tra esterni al Consiglio, determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

10) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Gestione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia ai Presidente del Consiglio medesimo, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, potendo anche individuare, un Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Gestione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente del Consiglio medesimo e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Gestione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

Articolo 15
Consiglio di Gestione
CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente del Consiglio medesimo di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza: in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. La riunione si intende validamente costituita, in assenza di convocazione, con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Gestione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della medesima.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida con la presenza del 50% più uno dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Articolo 16
Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Indirizzo, è il Sindaco Pro tempore del Comune di Milano, o suo delegato; analogamente, il Vice Presidente della Fondazione è il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente della Fondazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito a tutti gli effetti di legge e di statuto, dal Vice Presidente della Fondazione.

Articolo 17
Consulta

La Consulta è composta da tutti i Fondatori e da tutti gli Aderenti della Fondazione, finché tale qualifica permane.

Alla Consulta vengono illustrati il bilancio preventivo ed il bilancio con-

suntivo, approvato dal Consiglio di Indirizzo e predisposto dal Consiglio di Gestione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria. La Consulta esprime pareri e proposte per l'attività della Fondazione ed il suo sviluppo e nomina i membri di sua spettanza nel Consiglio di Gestione, ai sensi dell'articolo 14 .

La Consulta è convocata d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su sua delega, dal Vice Presidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario .Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od Impedimento, dal Vice Presidente.

Delle riunioni è redatto apposito verbale , firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

In ogni caso, le modalità di funzionamento della Consulta sono determinate dal Consiglio di Gestione. I Fondatori Promotori possono partecipare alle riunioni della Consulta.

Articolo 18

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da tre Revisori, di cui uno con funzione di presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ai sensi del presente statuto, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione unanime del Consiglio di Indirizzo, che nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata, nonché nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche in deroga alle norme del presente statuto, in sede di sua prima applicazione, e verranno successivamente integrati.

FIRMATO:

CRISTINA TAJANI

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

* * * * *

E' copia conforme all'originale, si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, lì

